



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 Del 29-09-17 /tm Cod. 205 15

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Ozieri e annesso Piano di razionalizzazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16:00, in Ozieri e nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale.

Convocato a norma T.U.A.L. (*D.Lgs.vo n°267/2000*) e *Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale* con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Murgia Marco	P	SATTA ILENIA	P
SOTGIA GIAN LUIGI	P	MANCHIA PIETRO	P
GIORDANO DAVIDE	P	SATTA ANTONIO	A
Dongu Alessandro	P	PERALTA MARCO	P
SANNA GIUSEPPINA	P	Delogu Antonio	P
PERICU MARIA VITTORIA	A	Molinu Margherita	P
SERRA GIANGAVINO	P	SOTGIA ADRIANA	P
Fae Piero Angelo	P	Mundula Antonio Mario	P
GHISAURA MARIA TERESA	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assessori Comunali esterni:

SAROBBA ANTONIO LUIGI	P
LADU ANASTASIA	P
Taras Matteo Salvatore	P

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il **Dott. SOTGIA GIAN LUIGI** nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale con la partecipazione del **Vice Segretario Generale Dott.ssa Cossu Maura Anna**.

IL PRESIDENTE

Preso atto che sono rientrati in Aula i Consiglieri Peralta, Delogu e Molinu, introduce il punto all'O.d.G. avente per oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Ozieri e annesso Piano di razionalizzazione*” e dà la parola all'Assessore Dott.ssa Anastasia Ladu che illustra l'argomento.

Conclusa la relazione dell'Assessore al Bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono sull'argomento i Consiglieri Peralta Marco e Mundula Antonio Mario, come da verbale generale di seduta.

Ultimata la discussione, il Presidente pone ai voti l'argomento con il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 15 - CONSIGLIERI ASSENTI n. 2 (Pericu Maria Vittoria – Satta Antonio) - VOTI FAVOREVOLI n. 10 - VOTI CONTRARI nessuno- ASTENUTI n. 5 (Peralta Marco - Delogu Antonio - Molinu Margherita – Sotgia Adriana – Mundula Antonio Mario), espressi per alzata di mano;

Sulla base del suesposto risultato di votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. Decreto correttivo), ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli Appalti);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016,
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** di cui all' art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienze economica e delle sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 1, del T.U.S.P.;
- 2) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Tenuto conto che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio che ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. deve essere successivamente inviato alla Sezione regionale della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Preso atto che con deliberazione n. 37 del 01.03.2017, la Giunta comunale ha pertanto stabilito di attivare, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, quale aggiornamento al Piano di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 al fine di verificare, con riguardo alle Società "Prometeo S.r.L" e "Ippodromo di Chilivani S.r.L.", il permanere o meno dei presupposti per il loro mantenimento, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2, 3, dall'art. 5, commi 1 e 2, e dall'art. 20, c. 2, del citato T.U.S.P., dando incarico ai Dirigenti competenti per materia, di effettuare, ognuno sulla base dei contratti di servizio in essere con le partecipate "Prometeo S.r.L." ed "Ippodromo di Chilivani S.r.L.", accurata istruttoria delle partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, stabilendo modalità e tempi per sottoporre all'esame del Consiglio comunale le conseguenti determinazioni entro il 30.06.2017;

Che con lo stesso provvedimento sono state inoltre impartite opportune direttive agli organi amministrativi della società in ordine alla ricognizione del personale e ai fini del contenimento dei relativi costi, stabilendo infine, nelle more di adozione delle misure conseguenti alla revisione straordinaria, la proroga dei contratti in essere al 31.12.2016 con le Società "Prometeo S.r.L" e "Ippodromo di Chilivani S.r.L." fino al 30.09.2017;

Che con la deliberazione della G.C. n. 95 del del 31.05.2017, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione-Parte Contabile per il triennio 2017/2019, a seguito dell'intesa

raggiunta in Conferenza Unificata sullo schema di decreto correttivo al decreto legislativo 175/2016 e conseguente slittamento al termine del 30.09.2017 per l'adozione da parte del Consiglio comunale delle deliberazione ricognitiva in esito alla revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni, si è stabilito, tenendo anche conto dell'allora imminente verifica degli equilibri di Bilancio, di differire alla data del 30.06.2017 il termine di presentazione delle relazioni istruttorie richieste ai dirigenti di settore, di cui ai punti 2) e 3) del dispositivo della deliberazione di G.C. n. 37/2017, originariamente stabilito al 10.04.2017;

Che con la deliberazione n. 117 del 21.07.2017 avente per oggetto “Verifica degli equilibri – Azioni conseguenti” la Giunta Comunale, previo esame dei contenuti delle relazioni istruttorie effettuate dai dirigenti competenti rispetto alle partecipazioni detenute dall'Ente e nel prendere atto della pre-istruttoria del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla verifica degli equilibri finanziari da sottoporre all'esame del C.C. entro il 31.07.2017, ha disposto, a seguito di accertamento di maggiori risorse finanziarie a valere sull'annualità 2017, la proroga dei servizi in essere della Prometeo sino al 31.12.2017 nelle more di adozione delle misure conseguenti alla revisione straordinaria, con l'impegno di individuare tutte le possibili soluzioni idonee a garantire gli equilibri di bilancio in vista della prossima programmazione 2018/2020 e formulando all'uopo apposite direttive;

Vista la deliberazione n. 133 del 22.09.2017 con la quale la Giunta comunale, sulla base delle relazioni istruttorie presentate dai Dirigenti, il cui esito ricognitivo è stato dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla stessa deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della ricognizione straordinaria ex art. 24 del T.U.S.P. ed il relativo Piano di razionalizzazione;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 22511 del 25.09.2017, l'Amministratore Unico della Prometeo S.r.L. comunica di aver provveduto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del T.U.S.P. , alla ricognizione del personale in servizio e che tale analisi ha evidenziato che non sussistono eccedenze di personale, precisando inoltre che il relativo reclutamento è disciplinato con l'apposito Regolamento approvato dalla Società in data 16.04.2012 e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Sezione “Amministrazione Trasparente - Società Partecipate”;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.43 del 29-09-2017 COMUNE DI OZIERI

Verificato e dato atto che le suddette Società rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di mantenerle ma, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del T.U.S.P., con parziali interventi di riassetto, peraltro già attivati, rispetto ad alcuni servizi affidati *in house providing* alla Società Prometeo S.r.L., e, per quanto concerne la Società Ippodromo di Chilivani, con la previsione, quale organo amministrativo, dell'Amministratore Unico anziché l'attuale CdA composto da n. 3 componenti, oggetto di apposita deliberazione del C.C. contenente gli indirizzi in ordine alla revisione degli statuti delle partecipate *ex art.* 26 del T.U.S.P.;

Considerato che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni *ex art.* 24 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;
- il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili” (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;

Dato atto che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33/2015 e dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9/2015, in base all'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati sul presente provvedimento dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e dell'art. 147 del Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, nonché degli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 16.06.2016;

Dato atto che l'argomento oggetto della presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione, Affari Generali e Istituzionali, giusto verbale in data 19.09.2017;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conti di cui al verbale in data 27.09.2017;

DELIBERA

1. **Di approvare**, quale aggiornamento al Piano di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ozieri alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo “Piano di razionalizzazione” contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conforme alle linee guida approvate dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;
2. **Di dare atto** che il Comune intende mantenere le partecipazioni in essere in quanto rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016 , ma che anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del T.U.S.P. relativamente alla sostenibilità finanziaria dei costi a carico del Bilancio comunale, occorre operare alcuni interventi di riassetto rispetto ai servizi ad oggi ancora affidati *in house providing* alla Società Prometeo S.r.L., confermando le seguenti scelte alternative di gestione:
 - a) trasferimento all'Unione dei Comuni del Logudoro del Servizio di Igiene urbana-Spazzamento (Manutenzione, pulizia ordinaria e straordinaria di vie, piazze del centro urbano, quartieri, compresi San Nicola e frazione Chilivani), scelta gestionale a tutt'oggi ancora *in itinere*, già disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 30.09.2016, trattandosi di attività complementare a quella della raccolta dei rifiuti, già affidata con ottimi risultati alla stessa Unione che lo garantisce attraverso la sua Società *in house providing*;
 - b) esternalizzazione, entro il 31.12.2017, del servizio, mediante affidamento in concessione, della gestione della Comunità Integrata (ex Casa Protetta) “Clemenza e Giuseppe Pietri” già in fase di espletamento a seguito di indizione di procedura aperta;
3. **Di dare atto** che la verifica della sostenibilità finanziaria dei costi della Società Prometeo S.r.L. sarà oggetto di costante monitoraggio e che permane l'impegno dell'Amministrazione di individuare tutte le possibili soluzioni idonee a garantire gli equilibri di bilancio in vista della prossima programmazione 2018/2020, secondo le direttive già diramate con la deliberazione di G.C. n. 117 del 21.07.2017, richiamata nella premessa del presente provvedimento;
4. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sul presente deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine, la Giunta riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione in sede di adozione degli atti di programmazione e gestione finanziaria dell'Ente;

- 5. Di dare incarico** al Dirigente del Settore Finanziario per l'invio della presente deliberazione alla Sezione regionale della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché per la comunicazione dell'esito della ricognizione alla struttura di cui all'articolo 15 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Su richiesta del Presidente, **IL CONSIGLIO COMUNALE**
con il seguente esito di votazione:

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 15 - CONSIGLIERI ASSENTI n. 2 (Pericu Maria Vittoria – Satta Antonio) - VOTI FAVOREVOLI n. 10 - VOTI CONTRARI nessuno- ASTENUTI n. 5 (Peralta Marco - Delogu Antonio - Molinu Margherita – Sotgia Adriana – Mundula Antonio Mario), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentirne la tempestiva adozione nei termini normativamente stabiliti.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente
SOTGIA GIAN LUIGI

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Cossu Maura Anna

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03-10-17 al 18-10-17.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cossu Maura Anna

Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **03-10-17 al 18-10-17** ed è divenuta esecutiva il **29-09-17**

Ozieri, li

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cossu Maura Anna